



REP. 06/2025
del 30/1/2025
ACCORDO

EX ART. 15 LEGGE 241/1990

finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche per la valorizzazione del territorio comunale di Giovinazzo

TRA

il Comune di Giovinazzo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 (Codice Fiscale 80004510725), qui rappresentata da Michele Sollecito, in qualità di Sindaco pro tempore, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2025;

E

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET Puglia", con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Agenzia;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate "Parti"

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- L'ASSET, secondo gli indirizzi della Regione Puglia, intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile.
- il Comune di Giovinazzo ha il compito di programmare e realizzare gli interventi sul territorio comunale attraverso fondi propri o per il tramite di disciplinari anche con la Regione Puglia o con i privati per la realizzazione di nuove strutture per il sociale, per l'edilizia scolastica, per l'edilizia residenziale pubblica anche economica popolare, per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero, per l'edilizia direzionale e amministrativa, per il commercio e i servizi, per la protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti, per il riassetto e recupero di siti urbani e produttivi, per i beni culturali, per la distribuzione dell'energia, per la realizzazione di nuove strade, per la difesa del suolo, per le risorse idriche e le acque reflue, per le opere

1 | Accordo, ex. Art. 15 della L. 241/1990, tra ASSET e Comune di Giovinazzo



portuali, per la ristrutturazione e/o adeguamento e/o restauro e/o manutenzione delle strutture esistenti;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che:

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., un Accordo finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, anche per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00), ai sensi della norma internazionale UNI CEI ISO/IEC 17020, ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nel presente Accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tra Comune di Giovinazzo e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; l'Accordo risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, secondo la programmazione regionale e comunale attraverso il reciproco contributo nell'ambito del processo partecipato di pianificazione e programmazione;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Comune di Giovinazzo che l'ASSET non offrono beni e servizi sul libero mercato;



- con la sottoscrizione del presente Accordo l'ASSET Puglia si impegna a fornire al Comune di Giovinazzo la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni con modalità meglio esplicitate nella nota di attivazione alla base di specifiche attività collaborative. I costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno concordati con il Comune di Giovinazzo e successivamente rendicontati a cura di ASSET nell'alveo del presente Accordo.
- Il Comune di Giovinazzo provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla previsione delle attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la successiva rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informatici o piattaforme per la rendicontazione delle spese sostenute.
- Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni, ovvero di ristori rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell'ASSET su progettazioni del Comune di Giovinazzo, non è richiesta l'emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 - Compiti e responsabilità

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

2. Con il presente Accordo il Comune di Giovinazzo ha il compito e la responsabilità di fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la progettazione, esecuzione e gestione delle opere e dei servizi pubblici oggetto di collaborazione. Inoltre, il Comune collaborerà nei gruppi di lavoro con propri tecnici ed attraverso competenze ed esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento.

3. L'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire il supporto tecnico-amministrativo ai predetti processi, sia per ciò che concerne le fasi di progettazione preliminare ed esecutiva, sia per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.LGS. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 - Impegni tra le parti

1. L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Comune di Giovinazzo, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa al Comune di Giovinazzo con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da rimborsare secondo il regolamento ASSET sui ristori. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nel presente Accordo.

2. Il Comune di Giovinazzo provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione, nella



misura da concordare nella nota di attivazione del supporto in relazione alla complessità degli interventi ed alla necessità di operare impegni di spesa, a seguito della previsione della stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire in relazione all'avanzamento delle attività.

3. Le Parti si impegnano:

- a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi-operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
- b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
- c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

4. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini del presente Accordo e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute, che saranno liquidate ad ASSET dal Comune di Giovinazzo secondo le modalità da stabilire in relazione agli impegni economici da assumere.

5. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

6. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 –Risorse e Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Pertanto, il Comune effettuerà i necessari trasferimenti di risorse in relazione agli impegni economici da assumere secondo le esigenze evidenziate da ASSET. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni su base collaborativa e supporto tecnico fornito su progettazioni del Comune di Giovinazzo, non è richiesta l'emissione del DURC da parte di ASSET né alcuna forma di fatturazione.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dall'Accordo saranno quelle indicate nei quadri economici di progetto per le opere indicate e finanziate dal Comune di Giovinazzo ovvero con risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

3. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per il Comune di Giovinazzo, oltre le

⁴ | Accordo, ex. Art. 15 della L. 241/1990, tra ASSET e Comune di Giovinazzo



eventuali somme effettivamente impegnate e concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione del presente Accordo. Per le attività previste all'art. 3 del presente Accordo, il Comune di Giovinazzo concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato nell'Allegato I.13 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando eventuali ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal Comune di Giovinazzo nei termini ed alle condizioni indicati nell'art. 3 del presente Accordo. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

4. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante del presente Accordo, anche se non materialmente ad esso allegate. Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle Amministrazioni appaltanti, sarà riconosciuto tale compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto, come per legge. Per la determinazione di tale incentivo e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dal Regolamento incentivi dell'Agenzia ASSET.

Art. 5 - Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento, sia per il Comune di Giovinazzo, sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività per il Comune di Giovinazzo sarà il Dirigente del Settore Terzo – Gestione del Territorio, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.

Art. 6 - Durata dell'Accordo, svolgimento delle attività e tempistica

1. Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Comune di Giovinazzo, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

2. L'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

3. Il termine di cui al precedente paragrafo può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori, mediante semplice scambio di lettere di conferma tra i due Enti pubblici ovvero tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi, al fine di completare le attività avviate.

4. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti del presente Accordo può essere apportata con il consenso unanime delle parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

5. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi fermo restando gli obblighi di ristoro per le attività già svolte e documentate.



Art. 7- Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano a rispettare il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Il titolare del Trattamento è la parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*.
3. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di Accordo tra Enti Pubblici.
3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
4. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Comune di Giovinazzo: settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it

- per l'Agenzia regionale ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Il presente Accordo tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e del Comune di Giovinazzo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Giovinazzo
(Michele Sollecito)

SOLLECITO MICHELE
29.01.2025 13:42:22
GMT+01:00

Il Direttore Generale di ASSET
(Ing. Raffaele Sannicandro)



RAFFAELE
SANNICANDRO
29.01.2025
16:54:15
GMT+02:00